

SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
IL RESPONSABILE
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

OGGETTO: parere in merito alle pubblicazioni delle varianti urbanistiche e all'efficacia delle stesse.

1. Dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi - Ufficio di piano - Area gestione del territorio, viene richiesto parere in merito alla disciplina relativa alla pubblicazione sul BURERT dell'avviso di approvazione delle varianti alla pianificazione territoriale e urbanistica. Il quesito riguarda in particolare la necessità o meno di procedere a detta pubblicazione nel caso di procedimenti speciali che, secondo la normativa vigente, comportano l'effetto di variante alla pianificazione.

Si fornisce la risposta al quesito d'intesa con il responsabile del Servizio VIPSA.

2. La necessità della pubblicazione, in origine sulla Gazzetta Ufficiale ora sul Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce un **principio fondamentale dell'urbanistica**, quantomeno a partire dalla legge urbanistica generale n. 1150 del 1942 ⁽¹⁾.

La fase che attiene alla pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi viene definita comunemente "**fase integrativa dell'efficacia**", in quanto comprende gli atti e operazioni, successivi all'adozione dell'atto terminale, necessari affinché questo divenga efficace e produca i suoi effetti.

La comunicazione o la pubblicazione, in varie forme, dell'atto finale di un procedimento sono infatti richiesti come condizione imprescindibile affinché il medesimo atto produca i suoi effetti, quando la sua efficacia è condizionata alla conoscenza da parte del destinatario (attraverso la comunicazione) ovvero da parte della generalità dei cittadini (attraverso la pubblicazione ufficiale, l'affissione all'albo pretorio, ecc.).

¹ Vedi art. 5, comma quarto, della L. n. 1150 del 1942, secondo cui il procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici si conclude con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del piano.

Di recente, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 33 del 2013, una analoga funzione è svolta **anche dalla pubblicazione dell'atto sul sito web istituzionale dell'amministrazione procedente**, in quanto gli atti di pianificazione, per essere efficaci, devono essere pubblicati anche su detto sito.

Si sottolinea anzi che la disposizione appena citata è univoca nel definire la (necessità e la) funzione di detto adempimento: **“La pubblicità degli atti ...[di pianificazione] è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi”**.

Trattandosi di principi fondamentali che informano il procedimento urbanistico, non vi possono essere dubbi sul fatto che anche le varianti ai piani che derivino da procedimenti speciali siano soggette alle medesime condizioni di efficacia proprie degli atti di pianificazione, cioè, **per la loro efficacia occorre sia la pubblicazione di un avviso di approvazione della variante sul BURERT sia la pubblicazione integrale dell'atto sul sito web dell'amministrazione procedente**.

Per questa ragione, la necessità di detti adempimenti è ribadita, quasi con le medesime parole, da tutte le disposizioni della L.R. n.24 del 2017 che regolano i procedimenti di pianificazione e i procedimenti speciali che comportano l'effetto di variante alla pianificazione:

- a) l'art. 46, comma 10, relativo al procedimento unificato di approvazione dei piani territoriali e urbanistici e delle relative varianti;
- b) l'art. 38, comma 14, relativo al procedimento di approvazione degli Accordi operativi;
- c) l'art. 53, comma 10, relativo al c.d. procedimento unico;
- d) l'art. 60 comma 9, relativo agli accordi di programma in variante.

In conclusione, in conformità alle previsioni della L.R. n. 24 del 2017 che recepisce i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, l'entrata in vigore di uno strumento di pianificazione o delle varianti allo stesso è subordinata alla concomitanza di due condizioni:

- **la pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'approvazione dello stesso;**
- **l'integrale pubblicazione sul sito web dell'amministrazione procedente dell'atto di pianificazione o dell'atto che comporta effetti di variante.**

L'entrata in vigore dello strumento urbanistico o della variante specifica, di conseguenza, avviene solo dalla data in cui si sono realizzati entrambe le condizioni di efficacia appena indicate.

3. Anche in merito alle modalità in cui si devono svolgere dette pubblicazioni, la L.R. n. 24 del 2017 prevede una disciplina uniforme operante con riferimento a tutte le procedure elencate al precedente paragrafo 2.



- A. Quanto alla **pubblicazione integrale del piano o della variante sul sito web istituzionale** in conformità al citato art. 39 del decreto legislativo n. 33 del 2013, la L.R. n. 24 del 2017 chiarisce che detta pubblicazione deve essere svolta:
- dall'ente territoriale titolare del piano urbanistico o territoriale approvato (Comune, Città metropolitana, Provincia o Regione): art. 46, commi 7 e 10;
 - dall'amministrazione comunale, nel caso di Accordi operativi: art. 38, comma 14;
 - dall'amministrazione che convoca la conferenza di servizi e assume, di conseguenza, la determinazione conclusiva, nel caso del procedimento unico art. 53, comma 10
 - dall'amministrazione "*che ha promosso la conclusione dell'accordo*" di programma: art. 60 comma 9.
- B. Quanto alla **pubblicazione sul BURERT** di un avviso dell'avvenuta approvazione della variante, in tutti i casi è previsto che essa sia attuata dalle strutture regionali competenti, cui deve essere trasmessa copia della variante stessa.
- È evidente l'obiettivo di tale previsione, da un lato di consentire alla Regione di acquisire copia di tutte le varianti agli strumenti territoriali e urbanistici approvati, in modo da mantenere aggiornata la propria banca dati; dall'altra, di assicurare che dette pubblicazioni siano attuate in modo omogeneo e presentino tutti i contenuti necessari.

Anche per questi profili procedurali si rileva dunque l'esistenza di **univoci principi generali in campo urbanistico che possono trovare applicazione estensiva anche per le varianti previste in leggi settoriali che non abbiano disciplinato la materia.**

Cordialmente

Dott. Giovanni Santangelo

Firmata digitalmente

GS

